



Raccolta della giurisprudenza

Cause riunite da T-133/16 a T-136/16

**Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a.
contro
Banca centrale europea**

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Soggetto che dirige di fatto le attività di un ente creditizio – Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e articolo L. 511-13, secondo comma, del codice monetario e finanziario francese – Divieto di cumulo della presidenza dell'organo di gestione di un ente creditizio nella sua funzione di supervisione strategica con la funzione di amministratore delegato in seno allo stesso ente – Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36 e articolo L. 511-58 del codice monetario e finanziario francese»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 aprile 2018

1. *Politica economica e monetaria — Politica economica — Vigilanza sul settore finanziario dell'Unione — Meccanismo di vigilanza unico — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Cumulo delle funzioni del presidente dell'organo di gestione di un ente creditizio e dell'amministratore delegato di quest'ultimo — Diniego di autorizzazione da parte della Banca centrale europea — Sindacato giurisdizionale — Portata*

(Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 4, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 13, § 1)

2. *Diritto dell'Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica*

3. *Politica economica e monetaria — Politica economica — Vigilanza sul settore finanziario dell'Unione — Meccanismo di vigilanza unico — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Necessità di disporre di almeno due persone che dirigono di fatto le attività dell'ente creditizio — Nozione*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 13, § 1)

4. *Diritto nazionale — Interpretazione — Presa in considerazione dell'interpretazione accolta dai giudici dello Stato membro di cui trattasi — Presa in considerazione di una sentenza di un giudice nazionale pronunciata dopo la decisione contestata dinanzi al giudice dell'Unione — Ammissibilità*

1. Nel caso di una decisione di nomina del presidente di un consiglio di amministrazione di un ente creditizio in veste di dirigente di fatto di tale ente, la Banca centrale europea è tenuta, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, ad

applicare non solo l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, ma anche la disposizione di diritto nazionale che ne costituisce il recepimento.

Infatti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti da detto regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento implica necessariamente che il giudice dell'Unione valuti la legittimità delle decisioni che escludono che il presidente di un consiglio di amministrazione sia altresì approvato in veste di dirigente di fatto di un ente creditizio ai sensi sia dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 sia della disposizione pertinente del diritto nazionale di cui trattasi.

(v. punti 47-49)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 54, 55)

3. Risulta dalle interpretazioni letterale, storica, teleologica e contestuale dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che l'espressione «due persone [che] dirigono di fatto l'attività dell'ente» riguarda i membri dell'organo di gestione che fanno parte anche dell'alta dirigenza dell'ente creditizio.

Infatti, consegue necessariamente che, nell'impianto sistematico della direttiva 2013/36, la finalità relativa alla buona governance degli enti creditizi passa per la ricerca di un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza da parte dei membri non esecutivi dell'organo di gestione, la quale implica un equilibrio dei poteri in seno all'organo di gestione. Orbene, è giocoforza constatare che l'efficacia di una tale supervisione potrebbe essere compromessa qualora il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione, pur non rivestendo formalmente la funzione di amministratore delegato, sarebbe congiuntamente incaricato della direzione di fatto dell'attività di un ente creditizio.

(v. punti 79, 83)

4. La portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali va valutata alla luce dell'interpretazione che ne danno i giudici nazionali. A tal proposito, la circostanza che la sentenza di un giudice nazionale sia successiva alla decisione contestata dinanzi al giudice dell'Unione non impedisce di tenerne conto ai fini dell'interpretazione della disposizione nazionale di cui trattasi, dal momento che la ricorrente ha avuto la possibilità dinanzi al giudice dell'Unione di presentare le sue osservazioni.

(v. punti 84, 87)